

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

Prot. 0018194 del 03-10-2013

In Partenza h. 13:14:31

Dest.: AVV.ANZUONI LUCA

Ufficio Assegnatario SINDACO

IL SINDACO

Richiamate le delibere di G.C. :

n. 138 del 31/08/2011 con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dai Sigg.ri Marinelli Luca, Marinelli Giampiero e dalla Soc. Immobiliare Agro-Forestale Marinelli dei fratelli Carmine, Luca e Giampiero Marinelli dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso in data 24/08/2011 per l'annullamento, previa sospensione:

- 1) dell'efficacia dell'Ordinanza n. 8068 del 27/06/2011 di demolizione opere abusive e rimessa in pristino stato dei luoghi in loc. Giacchi;
- 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ;

n° 5 del 11/01/2012 con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Soc. Marinelli S.r.L. in persona del Legale rappresentante Sig. Marinelli Luca dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso in data 30/12/2011 per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale n. 187 del 18/10/2011 di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Schiti o Rio Aiello, nonché di rimozione di opere abusivamente realizzate;

n° 6 del 11/01/2012 con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Soc. Immobiliare Agro-Forestale Marinelli in persona del Legale rappresentante Sig. Marinelli Carmine dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso in data 03/01/2012 per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale n. 186 del 18/10/2011 di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Schiti o Rio Aiello, nonché rimozione di opere abusivamente realizzate;

n° 51 del 22/03/2012 con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Soc. Immobiliare Agro-Forestale Marinelli dei fratelli Carmine, Luca e Giampiero Marinelli per l'annullamento, previa sospensione:

- 1) dell'efficacia del silenzio- diniego avverso l'istanza di sanatoria avanzata dalla ricorrente in data 26/27-11/2011 per opere abusive realizzate alla C.da Giacchi;
- 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ;

n° 52 del 22/03/2012 con la quale si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dalla Soc. Marinelli S.R.L. dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso in data 13/03/2012 per l'annullamento, previa sospensione:

- 1) dell'efficacia del silenzio- diniego avverso l'istanza di sanatoria avanzata dalla ricorrente in data 26/27-11/2011
- 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ;

nn° 8 e 9 del 18/01/2013 con le quali si stabiliva di resistere ai ricorsi per motivi aggiunti formulati dalla Soc. Immobiliare Agro-Forestale Marinelli dei fratelli Carmine, Luca e Giampiero Marinelli, e dalla Soc. Marinelli Holding srl., in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Carmine Marinelli, con atti notificati in data 31/12/2012;

Preso atto che il Legale nominato dall'Ente con decreti sindacali in atti, Avv. Matteo Anzuoni, è deceduto in data 07/08/2013 con conseguente interruzione dei processi;

Preso atto altresì della nota in atti con la quale l'Avv. Luca Anzuoni, collaboratore dello studio legale Anzuoni, nel comunicare i giudizi pendenti propone la sua nomina e l'azione di riassunzione;

Ritenuto che i giudizi, in fase inoltrata, debbano proseguire per evitare pregiudizi all'Ente;

Valutato il vantaggio della scelta del predetto legale derivante dalla conoscenza delle pratiche de quibus;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina dell'Avv. Luca Anzuoni, in sostituzione del predetto Legale, affinché provveda a svolgere ogni ulteriore attività processuale finalizzata alla prosecuzione dei giudizi;

Accertata la propria competenza ai sensi dell' art. 50 D.Lgs n° 267/00 T.U.E.L.e art.19 , lett.h) del vigente Statuto ;

NOMINA

Quale legale di questo Ente, per la prosecuzione dei giudizi di cui in narrativa, l'Avv. Luca Anzuoni del foro di Avellino, in sostituzione dell'Avv. Matteo Anzuoni per le ragioni esposte in premessa;

Dà atto che il predetto professionista possiede le qualità necessarie all'espletamento del proprio mandato;

Demanda al I Settore l'istruttoria della convenzione d'incarico che tenga conto dei criteri di cui alla delibera di G.C. n. 112 del 03/07/2012 ed in particolare della pluralità degli incarichi e dell'attività processuale ancora da svolgere.

Atripalda, li 3 OTT. 2013



IL SINDACO
(Avv. Paolo Spagnuolo)